



COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA
PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

☐ Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il Nr. Prot.

**APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021 - CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO. DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL
CANONE MERCATALE.**

Nr. Progr. **17**

Data **26/03/2021**

Seduta Nr. **6**

Cod. Materia:

Cod. Ente : 019092

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno VENTISEI del mese di MARZO alle ore 19:45 convocata con le prescritte modalità, modalità videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
OLIVA ENNIO ROBERTO	SINDACO	Presente
ZAPPONI RICCARDO	ASSESSORE	Presente
BELLINGERI LIA	ASSESSORE	Presente
<i>TOTALE Presenti</i>	3	<i>TOTALE Assenti</i>
		0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott.Ssa Mosti Rosella

In qualità di Sindaco, Oliva Ennio Roberto assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021 - CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO. DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria, e nel rispetto delle "Misure organizzative per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza a causa dell'emergenza Coronavirus COVID-19, in attuazione dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, la presente seduta si svolge in **videoconferenza**, in modalità sincrona, in modo simultaneo e in tempo reale.

Si dà atto, inoltre, che l'identità personale dei componenti, tutti collegati in videoconferenza, è stata accertata da parte del Segretario Comunale;

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

Visto l'articolo 1, comma 837 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita

«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 838 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita

“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Visti i commi 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 843 dello stesso articolo di legge;

Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Richiamato infine l'art. 83, comma 6 del vigente Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale che testualmente recita:

«L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.»;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 1 in data 26/03/2021;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi a seguito di votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale-audio da tutti i componenti collegati in videoconferenza;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari, per le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati al mercato realizzati anche in strutture organizzate, secondo l'allegato prospetto 1) e 2);
- 2) di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari,
- 3) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2021;
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di provvedere in merito

CON separata ed unanime votazione favorevole, espressa a seguito di votazione per appello nominale e voto palese, mediante affermazione vocale-audio, da parte di tutti i componenti collegati in videoconferenza,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-



COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero

17

Del **26/03/2021**

Ufficio:

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021 - CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 16/03/2021 Il Responsabile F.to MANINI ANNA
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : Data

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to OLIVA ENNIO ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA MOSTI ROSELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA MOSTI ROSELLA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data:

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MOSTI ROSELLA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **26/03/2021**.

Data: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA MOSTI ROSELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno _____.

Data: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA MOSTI ROSELLA

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

LEGGE 160/2019 ART. 816/847

ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10

ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17

EURO

COMUNE FINO A 10.000 ABITANTI

Aumento deliberato

0,00%

€ 0,60

- TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI

	COEFF.	Superfici inferiori a mq. 1	Superfici superiori a mq. 1
TARIFFA GIORNALIERA	1,72	1,03	1,03
TARIFFA PER I PRIMI 10 GG		1,03	1,03
TARIFFA PER OGNI GG. SUCCESSIVO		0,31	0,31

Manifesti di cm. 70 x 100	X 100 = Fogli	1
Manifesti di cm. 100 x 140	X 140 = Fogli	2
Manifesti di cm. 140 x 200	X 200 = Fogli	4
Manifesti di m. 6 x 3	6 X 3 = Fogli	24

Fino a gg.:	10	15
-------------	----	----

Superfici inferiori a mq. 1	10,30	15,44
Superfici superiori a mq. 1	10,30	15,45

EX – DIRITTI DI URGENZA

€ 25,82

LEGGE 160/2019 ART.816/847
ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10
ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17

Aumento deliberato	0,00%	(superfici SUPERIORI al mq)
Aumento per luminosa	100,00%	

[illegible]

TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AD USO PUBBLICO O PRIVATO

	COEFF.		
≡ AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	1,65	€ 30,00	€ 49,59
≡ AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	2,48		€ 74,37

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

	1 mese o frazione	2 mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	Aumento per mq
COEFFICIENTI				1,10	
Superfici fino a mq. 1	3,31	6,61	9,92	33,06	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	3,31	6,61	9,92	33,06	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	4,96	9,92	14,88	49,59	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	6,61	13,22	19,84	66,12	100,00%

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI (in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

	COEFF.	€ 0,60
≡ Per ogni giorno di esecuzione-categoria normale	3,5	2,07

– TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

	coeff.	€ 0,60					
	1,26	Fino a 15 gg	Fino a 30 gg	Fino a 45 gg	Fino a 60gg	Aumento per mq	
Fino a mq. 1		11,37	22,73	34,10	45,47		
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50		11,37	22,74	34,11	45,48		
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50		17,04	34,08	51,12	68,16		
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50		22,74	45,48	68,22	90,96		

≡ PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

Tariffa al giorno coeff. 83 € 0,60 49,58 #RIF!

≡ PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI

Tariffa al giorno coeff. 41 € 0,60 24,79 #RIF!

≡ PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata coeff. 3,45 € 0,60 2,07 #RIF!
#RIF!

≡ PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)

Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblico coeff. 10,33 € 0,60 6,20 #RIF!
0,00

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Tariffa annuale (permanente)	€ 30,00
Tariffa giornaliera (temporanea) inferiore ai 10.000 abitanti	€ 0,60

Occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete	€ 1,50	per ciascuna utenza con un minimo di € 800,00 per comuni fino a 20.000 ab.
--	--------	--

OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

	Tipologia di occupazioni di suolo pubblico	tariffa annuale		tariffa giornaliera		coeff.P	coeff.T
		1^ Categoria	2^ Categoria	1^ Categoria	2^ Categoria		
1	Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico	€ 17,56	€ 15,80	€ 1,03	€ 0,93	0,59	1,716
2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico	€ 8,78	€ 7,90	€ 0,52	€ 0,46	0,29	0,866
3	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	-	-	€ 0,52	€ 0,46		0,866
4	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono il loro prodotto	-	-	€ 0,52	€ 0,46		0,866
5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti in occasione del mercato settimanale (5 ore gg)	-	-	€ 0,11	€ 0,10		0,17
6	Occupazione temporanea realizzata da pubblici esercizi con tavoli/sedie e arredi simili	-	-	€ 0,31	€ 0,28		0,52
7	Occupazioni con installazioni giochi e divertimenti spettacolo viaggiante	-	-	€ 0,21	€ 0,19		0,35
8	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive nonché ONLUS	-	-	€ 0,21	€ 0,19		0,35

